

Comitato Ambiente, Salute e Sicurezza sul lavoro

**Le previsioni di tutela della salute sul luogo di
lavoro in seguito al DPCM 26 aprile 2020**

Osservazioni di sintesi

3 SALUTE E
BENESSERE



8 LAVORO DIGNITOSO
E CRESCITA
ECONOMICA



02 maggio 2020

Considerazioni di Sintesi

- I. Le aziende devono rispettare le indicazioni contenute nel Protocollo 24 aprile 2020
- II. Le aziende possono declinare le indicazioni del Protocollo 24 aprile 2020 tramite proprie istruzioni operative in base alle specifiche peculiarità
- III. Le aziende possono consultare le proprie organizzazioni sindacali secondo le modalità già in atto

Protocollo – Le prime previsioni

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 “*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale*” (G.U. dello 11 marzo 2020, n. 64) **favoriva limitatamente alle attività produttive e professionali intese tra organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali** per l’adozione di misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale [tale decreto ha cessato di produrre effetti con il DPCM 10 aprile 2020, ma ciò non ha fatto decadere le prescrizioni del Protocollo 14 marzo, riprese nel DPCM 26 aprile 2020].

- A. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli Ambienti di Lavoro (14 marzo 2020), sottoscritto da organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, **tra cui Confindustria, e Cgil, Cisl, Uil** su invito del Governo, che per quanto di propria competenza dichiara di favorirne la piena attuazione
- B. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel Settore del Trasporto e della Logistica (20 marzo 2020) condiviso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, associazioni datoriali **Confindustria, Confetra, Confcooperative, Confrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA, AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti**
- C. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei Cantieri (24 aprile 2020) condiviso dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL

In particolare, nella Premessa del Protocollo del 14 marzo – che funge da riferimento anche per i successivi - ne è chiarito lo scopo:

- *Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.*
- *La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione*

I Protocolli quindi si pongono come testi di riferimento per **la definizione e il rispetto di specifiche linee guida** di tutela della salute sul lavoro che, su base volontaria, possono

essere adottate **e condivise con le rappresentanze sindacali aziendali**. Infatti, nel testo del Protocollo è anche evidenziato che:

- *L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.*
- *si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro*

Dal punto di vista della disciplina delle relazioni industriali, i Protocolli di carattere confederale costituiscono un possibile accordo tra le parti firmatarie, i cui impegni e indicazioni si riflettono sulle rispettive articolazioni associative e organizzative, vincolandole di fatto, a causa dell'appartenenza statutaria, alle indicazioni contenute.

In effetti, nel mese successivo all'emanazione del DPCM 11 marzo 2020 alcune imprese hanno esercitato tale facoltà adottando protocolli condivisi con le OO.SS., anche senza riferirsi al Protocollo Generale del 14 marzo 2020.

In questo quadro disciplinare, il Protocollo del 14 marzo 2020 è stato aggiornato.

Protocollo – Aggiornamento del Protocollo del 14 marzo 2020

Il 24 aprile 2020 il Protocollo del 14 marzo 2020 “è stato integrato”. Il nuovo Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli Ambienti di Lavoro del 24 aprile 2020, oltre ad includere alcune misure aggiuntive, introduce anche alcune previsioni in ordine alla sua applicazione.

In particolare nella Premessa è aggiunto al testo precedente che “*La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza*”, rimanendo invariate le altre previsioni generali in ordine all'adozione del Protocollo ed alla sua condivisione.

Il Protocollo del 24 aprile 2020 per gli Ambienti di Lavoro (e così anche il Protocollo per l'Edilizia), rimangono quindi documenti di libera sottoscrizione e condivisione tramite protocolli aziendali, ma hanno assunto il ruolo di esplicito riferimento per la definizione vincolante di procedure atte ad assicurare la tutela della salute sul lavoro.

In questo quadro regolamentare e disciplinare, il Governo è intervenuto con l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Le previsioni nel DPCM 26 aprile 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” (G.U. del 27 aprile 2020, n. 108) modifica alcune delle precedenti previsioni.

In particolare, le raccomandazioni in precedenza indirizzate anche alle attività industriali sono ora indirizzate unicamente alle attività professionali (cfr. articolo 1, comma 1, lettera i).

Alle attività industriali (e commerciali) si indirizza invece l'articolo 2 che individua le attività sospese e quelle non sospese, in eccezione. Per queste, sotto il profilo in esame, l'articolo 2, comma 6 richiama direttamente i Protocolli in precedenza condivisi (nello specifico, l'aggiornamento al 24 aprile di quello del 14 marzo), che sono anche allegati al DPCM:

- “*Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8.*”

Inoltre, nel medesimo articolo 2, comma 6 è sottolineata la necessità di assicurare adeguati livelli di sicurezza sul lavoro:

- “*La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.*”

I Protocolli divengono quindi indicazioni regolamentari a pieno titolo, **il cui contenuto deve essere rispettato** da parte delle attività non sospese per la continuità dell'attività produttiva con adeguati livelli di protezione.

Rimane la possibilità di adozione in condivisione tra le aziende e le organizzazioni sindacali, ma appare rafforzato, al di là della modalità, l'intento di prevedere che siano adottate misure e procedure per assicurare la tutela della salute sul luogo di lavoro rispetto al rischio biologico individuato nella diffusione della malattia COVID-19.

Sotto questo profilo, i Protocolli richiamati nel DPCM e ad esso allegati appaiono fungere da schemi di raffronto di tali misure e procedure ed indicano il complesso minimo di interventi atti ad assicurare “adeguati livelli di protezione”. In questo contesto, viene rafforzato il valore dei Protocolli di “*linee guida*” atte a fornire “*indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19*”. Per converso, sembrano assumere valore non dirimente le modalità di adozione di tali misure e procedure, che elettivamente possono essere condivise tra le parti, ma ciò non è né necessario, né sufficiente.

Elettricità Futura è la principale associazione delle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica in Italia, rappresentando e tutelando i loro interessi in Italia e in Europa.

Oggi Elettricità Futura conta 600 operatori con impianti su tutto il territorio nazionale, numeri che la rendono punto di riferimento per l'intero comparto elettrico.

Elettricità Futura è associata a:



eurelectric

SolarPower
EUROPE

Wind
EUROPE



RESA
MEDI

FREE
coordinamento

MOTUS
E



Piazza Alessandria, 24 - 00198 Roma

Via G.B. Pergolesi, 27 - 20124 Milano

T +39 06 8537281

www.elettricitafutura.it

info@elettricitafutura.it

